

LA PROFESSIONE DEL RESTAURATORE DI BENI CULTURALI

N° 00A

LE RAGIONI DI UN PERCORSO FORMATIVO INTEGRATIVO

DISPENSA - PARTE PRIMA



ATHENEUM  CONSORZIO

LA PREMESSA	1
LE DEFINIZIONI E I CONCETTI	6
L'AMBITO DI RIFERIMENTO	9
L'ANALISI DEL DECRETO 86	13
L'ANALISI DEL DECRETO 87	25
LE CONCLUSIONI - PT.1	30
LE CONCLUSIONI - PT.2	33
ALLEGATO A - SINTESI	
ALLEGATO B - LINK	

LA PROFESSIONE DEL
RESTAURATORE
DI BENI CULTURALI

DISPENSA
N° 00A

PARTE PRIMA

Giovanni Urbani è nato a Roma nel 1925 dove muore nel 1994.

Nel 1945 entra al primo corso di formazione della scuola internazionale dell'ICR, iniziando da allora una vita professionale svolta sempre e solo all'interno di un ICR.

Nel 1948 si laurea in Lettere e studia con Lionello Venturi.

Nel 1949 entra all'ICR come restauratore di ruolo per divenirne funzionario nel 1955. Nel 1966, con l'alluvione di Firenze, dimostra il complesso problema di come conservare il patrimonio artistico dell'Italia nel suo essere un insieme indissolubile con l'ambiente. Per questo elabora una "tecnica" di protezione del patrimonio sempre più esposto ai rischi ambientali a carattere preventivo e programmato da lui denominata "conservazione programmata". Una prima applicazione di questa tecnica avverrà tra il 1966 e il 1967 su duecentotrenta dipinti su tavola alluvionati che l'ICR fece ricoverare per programmare la deumidificazione del legno e prevenire danni al colore.

Nel 1973 diventa il Direttore dell'ICR per poi dimettersi anticipatamente dieci anni dopo, nel 1983. L'Istituto sotto la sua direzione ha approfondito la ricerca tecnico-scientifica per un più efficace sistema d'individuazione diagnostica dello stato di conservazione delle varie tipologie di materiali costitutivi del patrimonio culturale. Urbani ha colto inoltre l'importanza di una programmazione degli interventi, fondata sull'ordine delle priorità e sul dimensionamento correlato delle risorse finanziarie e professionali, individuando anche gli aspetti quantitativi e qualitativi della formazione dei tecnici qualificati. Su queste intuizioni elaborò il Piano Pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria. Sulla base queste indicazioni oggi si ispira il sofisticato sistema formativo dei Restauratori e quello della moderna organizzazione e gestione della protezione della materia che compone il patrimonio culturale.

LA PREMESSA

La Costituzione della Repubblica italiana con l'Articolo "9" tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Nella definizione di "*patrimonio storico e artistico*", i cosiddetti "*beni culturali*", vanno identificati tutti quei beni, mobili e immobili, di proprietà pubblica o privata, che rivestono interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, che rappresentano la vera "*essenza culturale*", sedimentata per secoli, della nostra Nazione.

Il patrimonio culturale italiano, materiale e immateriale, tangibile e intangibile, rappresenta anche il principale Asset di sviluppo dell'economia legata all'industria del turismo culturale, ambientale e paesaggistico

Lo Stato italiano per **Tutelare** e **Valorizzare** questo patrimonio si è dotato di una complessa normativa, tra le più avanzate al mondo, che trova nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il "**Codice dei beni culturali e del paesaggio**", il suo principale riferimento (**LINK n 1**).

Con l'introduzione dell'Articolo 29 del Codice dei beni culturali, il restauro, la conservazione e la manutenzione programmata, sono attività poste al centro dell'attuazione costituzionale della **Tutela** e **Valorizzazione** del patrimonio culturale italiano.

Per questo il principale professionista responsabile di queste attività, il "**Restauratore di Beni Culturali**", è all'apice di una struttura di tutela della materia costituente il patrimonio culturale ed interviene in maniera responsabile ed esclusiva in tutte le fasi operative della diagnosi, della prognosi, della progettazione, dell'esecuzione e del collaudo di una serie di attività di altissima complessità tecnica e scientifica, per le quali le competenze sono settoriali e specifiche. Queste competenze richiedono un'alta formazione universitaria in tutte le discipline da acquisire e da certificare esclusivamente attraverso il sistema formativo nazionale e il sistema operativo di mercato.

Il Restauratore interviene in maniera esclusiva sulla conservazione della materia costituente i beni culturali tutelandone anche tutti i contenuti immateriali, tangibili e intangibili

Il patrimonio culturale italiano, materiale e immateriale, tangibile e intangibile, oltre a rappresentare uno dei principali beni delle generazioni presenti, passate e future, è anche uno dei principali Asset dello sviluppo economico del nostro paese la cui **Valorizzazione** è alla base dell'industria del turismo culturale, ambientale e paesaggistico. La compatibilità tra l'utilizzo del patrimonio culturale come bene strumentale dell'economia e del turismo e la sua tutela costituzionale, rappresenta un complesso problema etico, tecnico e tecnologico da risolvere con la costruzione di un sistema integrato capace di ottenere il massimo utilizzo di questo patrimonio rispettando i principi inderogabili della conservazione, da dimostrare in maniera scientifica e su dati oggettivi.

Per questi motivi le attività di **Tutela** sono di esclusiva competenza dello Stato e sono **vincolanti** anche per le attività di **Valorizzazione**, le quali,

sono demandate anche alle Regioni, agli Enti territoriali e a una pluralità di diversi altri soggetti pubblici e privati.

Il nuovo sistema nazionale di PROTEZIONE e MANUTENZIONE dei beni culturali, che si dovrà costruire nei prossimi anni per garantire la conservazione del nostro patrimonio culturale, avrà sempre più affinità con quello realizzato per la Sanità pubblica e, anche in questo caso, vedrà la collaborazione tra pubblico e privato sotto il controllo dello Stato. In questo senso si devono intendere le indicazioni dell'Articolo 29 del Codice dei beni culturali che prevede la costituzione a livello regionale di istituti di ricerca e formazione a carattere pubblico e privato che dovranno sperimentare le modalità di gestione di un sistema diffuso e capillare di strutture, anche a carattere consortile, capaci di garantire il controllo della protezione e conservazione dei beni culturali.

Lo Stato per l'attuazione dell'Articolo 29, ha predisposto un sistema di alta formazione nazionale, sottoposto al diretto controllo del Ministero per i beni culturali. Con questo il Ministero sta realizzando la nuova classe dirigente che sarà responsabile della futura conservazione del nostro patrimonio culturale. Il sistema che si dovrà costruire è quello da più parti indicato dei “**Policlinici dei Beni Culturali**”. Strutture produttive finalizzate anche alla formazione, che dovranno attuarsi in collaborazione tecnica e scientifica tra le scuole di alta formazione universitarie, le strutture di ricerca e le imprese attestate e qualificate nel settore specifico previsto per i lavori pubblici, individuato nella categoria SOA **OS2**, specializzate secondo le competenze previste dal Ministero per i beni culturali e dalla normativa vigente.

In questa logica si inserisce l'iniziativa dell' **ATHENEUM CONSORZIO restauro & conservazione** di predisporre una serie di corsi di alta formazione nel campo del restauro e della conservazione, per contribuire al conseguimento di competenze professionali che possono essere acquisite solo nell'ambito di attività operative attraverso soggetti economici specializzati. I corsi di alta formazione che si avvieranno si svolgeranno nella logica del sistema produttivo d'impresa per fornire conoscenze tecnico-scientifiche di livello avanzato su modelli reali nell'ambito di attività produttive aziendali finalizzate all'integrazione delle capacità già impartite nell'ambito del percorso formativo universitario, del tipo:

- **ANALITICHE** - finalizzate all'esame della materia costitutiva il manufatto in esame e delle sue tecniche realizzative, alla valutazione dello stato di conservazione e all'esame dei fenomeni che ne hanno determinato le reali condizioni;

Il comma 11 dell'Articolo 29 prevede la possibilità di accordi tra soggetti diversi che possono istituire centri cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali.

A questo proposito già nel 2015 è stato sottoscritto un importante protocollo tra Miur e il Mibact: per migliorare la qualificazione del percorso formativo universitario fino alle specializzazioni e ai dottorati. Uno degli obiettivi strategici di questo progetto è la costituzione di nuove realtà territoriali miste, con una forte integrazione tra formazione, ricerca, tutela e valorizzazione.

L'istituzione dei Policlinici del patrimonio culturale o dei beni culturali è una proposta formalizzata anche dal Consiglio Superiore dei 'Beni culturali e paesaggistici' del Mibact, nella relazione del 12 luglio 2017.

Nella relazione, la proposta è riferita all'istituzione di Unità integrate territoriali per il patrimonio culturale (UnITe PC). In questo senso, in più occasioni anche il Ministro Franceschini ha indicato queste strutture miste come un obiettivo strategico delle riforme. Si tratterebbe di strutture interministeriali per certi versi simili, in campo sanitario, alle Aziende Ospedaliere Universitarie. Una collaborazione tra docenti, ricercatori, tecnici, funzionari con l'integrazione di competenze e di professionalità che potrebbero garantire risultati positivi nella ricerca, nella tutela e valorizzazione, a tutto vantaggio degli studenti, che svolgerebbero la propria formazione in attività istituzionali direttamente su beni culturali protetti.

- SCIENTIFICHE - finalizzate allo studio, ricerca e diagnostica clinica e strumentale per l'elaborazione della diagnosi con la produzione di tutta la documentazione necessaria a verificare lo stato dei fatti e di supporto delle successive procedure di progettazione, realizzazione degli interventi, collaudo e manutenzione programmata;
- PROGETTUALI - finalizzate all'individuazione di metodi, tecnologie, materiali da utilizzare, procedure e prassi operative di restauro;
- ESECUTIVE - finalizzate alla realizzazione diretta degli interventi di conservazione e di restauro;
- DIRETTIVE - finalizzate alla direzione tecnica degli interventi di conservazione, manutenzione e restauro con responsabilità operativa.

L'iniziativa prevede anche la pubblicazione di una serie di Dispense formative denominate “I Quaderni di Atheneum”, che faranno riferimento a specifici settori del restauro e conservazione dei beni culturali e saranno collegate ad esperienze reali per le quali si sono sviluppate le varie fasi che interessano la formazione professionale del Restauratore.

La presente **Dispensa**, la numero “00”, intende dare un contributo iniziale a questo percorso di conoscenza partendo proprio dalle competenze richieste dallo Stato ai Restauratori di beni culturali. La finalità è quella di fornire **una sommaria e non esaustiva analisi** di alcuni documenti che hanno definito gli elementi della professione. La comprensione dei contenuti degli atti normativi risulta difficile, perché difficile è stato il percorso che è durato circa quarant'anni e non si è ancora del tutto concluso.

Il dato certo è rappresentato dalla pubblicazione di **due importanti documenti**: il Regolamento sugli appalti pubblici dei lavori riguardanti i beni culturali del 22 agosto 2017, e l'elenco nazionale dei Restauratori di beni culturali con i relativi settori professionali di competenza del 21 dicembre 2018.

Con il **primo documento** si sono chiarite le condizioni di partecipazione al mercato pubblico della conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali da parte dei professionisti del restauro e dei soggetti economici all'interno dei quali gli operatori dovranno lavorare.

Con il **secondo documento** si è posta la fine di una lunga e travagliata discussione durata circa vent'anni che rappresenta il punto di confine tra una generazione passata di restauratori, formati nelle scuole ufficiali statali e regionali e nelle botteghe artigiane, e la nuova generazione di restauratori che si sono formati e si formeranno all'interno delle scuole di

alta formazione sulla base di un programma univoco, che dovrebbe raggiungere l'auspicata unità di metodologia posta alla base dei moderni concetti del restauro e della conservazione dei beni culturali.

L'applicazione delle regole poste alla base di questi due documenti permetterà di **difendere** la professione dei restauratori e indirettamente i beni culturali destinatari delle attività di conservazione di questi professionisti.

La dispensa numero "00" è divisa in **TRE** parti.

La **PRIMA** parte "00A", riguarda la natura delle competenze specialistiche tecniche, scientifiche, e manageriali definite dal D.M. 26 maggio 2009, n. **86**, *"Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio"* (**LINK n 2**), e le modalità di acquisizione delle competenze settoriali attraverso il percorso formativo ufficiale nelle scuole di alta formazione, disciplinato dal D.M. 26 maggio 2009, n. **87**, *"Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro"* (**LINK n 3**).

La **SECONDA** parte "00B", riguarda le modalità operative, tecniche e professionali definite dal Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. **154**, *"Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004"*, attraverso il quale è possibile esercitare la professione del Restauratore di beni culturali e quelle dell'intera procedura legata alla programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle attività di lavoro e servizi per il restauro e conservazione dei beni artistici e storici che rientrano nella categoria SOA **OS2**, relativa agli interventi sulle *"Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico"*, il cui campo di competenza riguarda il *"monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico"*.

La **TERZA** parte "00C", riguarda la costruzione del sistema locale, regionale e nazionale attraverso il quale nel prossimo futuro si potranno realizzare i cosiddetti **"Policlinici dei Beni Culturali"** e attuare quanto previsto dal comma 11 dell'Articolo 29 del Codice dei beni culturali che cita: *"Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il*

concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L'insieme delle **TRE** parti della Dispensa “00” è indirizzata agli operatori del Restauro dei beni artistici, storici ed archeologici: i Restauratori di beni culturali, i Collaboratori restauratori di beni culturali, i tecnici del restauro.

In particolare, questa iniziativa è indirizzata, soprattutto, agli studenti che oggi stanno seguendo i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in “*Conservazione e Restauro dei Beni Culturali*” (LMR/02). Questi studenti rappresentano il futuro del restauro italiano ed è a questi che lo Stato ha demandato la responsabilità della conservazione materiale del nostro patrimonio culturale. A loro è dato anche il compito di controllare l'applicazione dell'attuale normativa per correggere le distorsioni che si sono verificate nel difficile percorso degli ultimi quarant'anni di trasformazione delle attività del restauratore da artistiche e artigianali a professionali, tecniche e scientifiche.

L'obiettivo di questo documento è quello di introdurre gli elementi di base per approfondire le ragioni del sofisticato sistema di formazione del Restauratore di beni culturali e sollecitare l'interesse all'approfondimento dei temi giuridici posti alla base di questa professione.

La finalità dell' **ATHENEUM CONSORZIO** *restauro & conservazione* è quella di poter rappresentare per i nuovi restauratori in formazione il supporto operativo attraverso il quale poter sviluppare la professione nel mercato pubblico sottoposto al controllo dello Stato e costruire una concorrenza leale basata sulle competenze delle sue componenti, convinto che solo attraverso questo meccanismo di qualificazione si potrà garantire la TUTELA del patrimonio culturale italiano e poterlo utilizzare quale bene strumentale dell'economia senza pregiudicarne la sua conservazione alle future generazioni.

LE DEFINIZIONI E I CONCETTI

In conformità con l'articolo 9 della Costituzione "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*", il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fissato i concetti guida relativi al pensiero, per definire la filosofia posta alla base della normativa, e l'architettura, per definire le modalità operative delle attività di TUTELA e protezione del patrimonio culturale italiano.

Le finalità del Codice si articolano intorno a tre concetti fondamentali posti al centro dell'intero impianto normativo: la **TUTELA**, la **CONSERVAZIONE** e la **VALORIZZAZIONE**.

Al centro dell'attuazione di questi tre concetti sono poste le funzioni dei Restauratori di beni culturali ai quali sono demandate una serie integrata di attività di alta specializzazione che vengono svolte in forma esclusiva da questi professionisti.

La **TUTELA**, definita nell' **Articolo 3.** del Codice "*Tutela del patrimonio culturale*", è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi.

Si esplica pertanto in:

1. riconoscimento, tramite il procedimento di verifica o dichiarazione dell'interesse culturale di un bene, a seconda della sua natura proprietaria;
2. protezione;
3. conservazione.

La **TUTELA** consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

La **CONSERVAZIONE**, definita nell' **Articolo 29.** del Codice "*Conservazione*", è ogni attività svolta con lo scopo di mantenere l'integrità, l'identità e l'efficienza funzionale di un bene culturale, in maniera coerente, programmata e coordinata.

Si esplica pertanto in:

1. **STUDIO**, inteso come conoscenza approfondita del bene culturale;

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha sostituito la Legge 1 Giugno 1939, n. 1089 - Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico [LINK n 8](#)

Alla Legge 1089, importante strumento di tutela del XX secolo, vennero collegate altre due Leggi fondamentali per la protezione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano: la Legge del 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" [LINK n 9](#) e la Legge del 22 luglio 1939, n. 1240 per la "Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro" [LINK n 10](#)

La Legge per la Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro, certamente rappresenta il fondamento della moderna cultura scientifica del restauro. Lo scopo prevedeva:

- di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichità e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificarne i metodi;
- di studiare i mezzi tecnici per la migliore conservazione del patrimonio storico artistico nazionale;
- di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichità e d'arte;
- d'impartire l'insegnamento del restauro.

La struttura dell'Istituto prevedeva: un laboratorio di restauro; un gabinetto di fisica e radiografia; un gabinetto di chimica; un gabinetto fotografico; un archivio per la documentazione dei restauri e una biblioteca.

Per l'insegnamento del restauro l'articolo 9 prevedeva lo svolgimento presso l'Istituto di un corso triennale, al cui termine era previsto il rilascio di un diploma d'idoneità, all'esercizio della professione di restauratore. Prerogativa esclusiva di questo istituto nazionale.

2. **PREVENZIONE**, intesa come limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;
3. **MANUTENZIONE**, intesa come intervento finalizzato al controllo delle condizioni del bene culturale per mantenerlo nel tempo;
4. **RESTAURO**, inteso come intervento diretto su un bene culturale per recuperarne l'integrità materiale.

La **VALORIZZAZIONE**, definita nell' **Articolo 6.** del Codice "*Valorizzazione del patrimonio culturale*", è ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore.

L'aspetto fondamentale della Valorizzazione che interessa le attività del Restauratore è legata alle forme di attuazione di questa attività, che dovranno essere compatibili con la **TUTELA** e tali da non pregiudicarne le esigenze.

Per questo la **Valorizzazione**, che consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione. In riferimento al paesaggio, la **Valorizzazione** comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. In questo senso la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Il tema della **Valorizzazione**, nell'accezione contemporanea, è stato introdotto nel D.P.R. del 1975 n. 805 sull'organizzazione del Ministero dei Beni culturali e ambientali. All'Articolo 2 di questo Decreto si assegnò al nuovo organismo il compito di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Come è evidente le due funzioni all'interno del Ministero erano unite e lo rimarranno fino alla recente riorganizzazione del nuovo MiBACT, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dove poi sono state suddivise tra due direzioni diverse proprio per rispettare le nuove finalità e principi indicati dal Codice dei beni culturali.

La **Valorizzazione** tende all'apprestamento dei mezzi diretti a consentire o migliorare la possibilità di accesso ai beni culturali così da agevolare la percezione e l'apprendimento dei valori che a essi si riferiscono. Infine gli

*Con le recenti disposizioni del **febbraio 2020** il MiBACT riorganizza la sua struttura. Nascono sette nuovi musei autonomi, dieci nuove soprintendenze e tre nuove direzioni generali. Tra queste è stata istituita la Direzione sicurezza del patrimonio culturale. Con questa disposizione grande attenzione è rivolta alla gestione delle situazioni di crisi con la creazione di due servizi dedicati alle emergenze con la messa in sicurezza e il recupero del patrimonio colpito durante conflitti, terremoti e inondazioni.*

obiettivi della **Valorizzazione** possono essere realizzati attraverso apparati e attività che incidono su realtà esterne ai beni culturali, si pensi alla realizzazione di una strada di accesso a una area archeologica altrimenti non raggiungibile dai visitatori. Per questo è da considerare che le attività di **Valorizzazione** sono collegate alla gestione e all'utilizzo dei beni culturali, anche come beni strumentali dell'**industria** del turismo. Infatti l'Articolo 111 del Codice prevede una pluralità di diversi soggetti che possono concorrere congiuntamente alle attività di **Valorizzazione**, che consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare anche i soggetti privati.

In questa logica l'Articolo 112, al comma 4, prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ed anche privati possessori o detentori di beni culturali, possano stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione. Ossia, concordare dei piani di sviluppo culturale e, sempre in funzione del processo di valorizzazione, **l'eventuale integrazione delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati al bene culturale**. Questo significa che sono coinvolti tutti i soggetti pubblici (**compreso il Ministero dei beni culturali**) e i privati, i quali con il loro diretto collegamento a beni culturali, sono legati all'industria della fruizione e quindi del turismo.

Per questa ragione è stato necessario separare nettamente le attività di **Tutela** da quelle di **Valorizzazione**. Diversamente si sarebbe potuto costituire un sistema di commistione pericoloso ai fini della conservazione del patrimonio culturale. Invece, con il nuovo sistema di concorrenza tra **Tutela** e **Valorizzazione** non si permetterà l'utilizzo dei beni culturali a fini economici, se non saranno garantiti i livelli di conservazione da definire per uno specifico manufatto nel suo contesto naturale.

Per questo la **CONSERVAZIONE** è alla base di entrambe le attività e ne rispetta le prerogative, nelle forme e nei modi descritti nel Codice dei beni culturali e nei suoi decreti attuativi, in particolare il n. **86** e **87** del 26 maggio 2009 e il n. **154** del 22 agosto 2017, che sono posti alla base della professione dei Restauratori dei beni culturali, i quali, acquisiscono una rilevanza fondamentale, anche nei settori di sviluppo economico, in quanto ai restauratori sono demandate le decisioni che renderanno compatibili gli interessi economici di utilizzo dei beni culturali, con quelli della **Tutela** di interesse di pubblica utilità.

Giovanni Urbani (*Intorno al Restauro SKIRA Bruno Zanardi*)

“L'essenza dell'industria, prima che a quella delle macchine, risponde alla logica della produttività: che sta semplicemente nel fare in modo che vi sia un rapporto razionale ed economicamente conveniente tra le cose da produrre ed i mezzi necessari per produrle”

“si può parlare dei beni culturali come “risorse” utilizzabili al fine di uno sviluppo improntato a un modello diverso da quello che fin qui è previsto”

“la conservazione dell'ambiente e del patrimonio culturale passa necessariamente attraverso una profonda revisione del modello economico che si è dovunque accompagnato al progresso tecnologico”

Per le problematiche legate ad un corretto sviluppo dell'economia basata sull'utilizzo dei beni culturali quale bene strumentale dell'industria del turismo diventa indispensabile l'individuazione di un modello che faccia riferimento ad un unico sistema produttivo. In questo senso si dovrà progettare un modello integrato tra utilizzo dei beni culturali e produzione di risorse economiche ad essi destinate e tali da garantire la corretta manutenzione e conservazione. Su questi temi si sviluppa la TERZA parte della Dispensa 00C, dove si tratterà l'argomento in maniera compiuta rispetto alle indicazioni normative.

L'AMBITO DI RIFERIMENTO

In considerazione di quanto detto, prima di tutto, è necessario identificare l'ambito di riferimento nel quale opera il Restauratore di beni culturali, secondo quanto stabilisce l'attuale normativa italiana e la definizione tecnica di questa professione indicata nell'Articolo 1 del **Decreto 86** che di seguito si analizzerà.

L'ambito specifico di applicazione della normativa di riferimento sono i beni culturali sottoposti al vincolo di cui all'Articolo 15 del Codice dei beni culturali: "*Notifica della dichiarazione*".

Con questo articolo termina la procedura amministrativa prevista dall'Articolo 11 "*Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela*", per le quali è prevista la dichiarazione di interesse culturale di cui all'Articolo 13 e poi il successivo vincolo di notifica di cui al citato Articolo 15.

Da questo momento in poi qualsiasi manufatto che si trova in questa specifica condizione giuridica è sottratto alle decisioni del suo possessore o detentore, sia esso pubblico o privato, ed è sottoposto al controllo dello Stato che applica tutte le disposizioni previste dal Codice e dai relativi decreti attuativi, come appunto l'86 e l'87 del 26 maggio 2009 e il 154 del 22 agosto 2017, controllandone rigorosamente l'applicazione e, in caso di violazioni, impartendo le previste sanzioni anche di carattere penale.

Nello specifico i manufatti di interesse dei Restauratori sono quelli definiti nel Codice dei beni culturali alla PARTE SECONDA - Beni culturali, TITOLO I, Tutela, Capo I, Oggetto della tutela, **Articolo 10**. "*Beni culturali*".

Nell'articolo 10, nei vari commi, si definiscono le tipologie dei manufatti e gli ambiti di riferimento nei quali si inserisce la professione del Restauratore.

Il **COMMA 1** cita: "*Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*"

Il **COMMA 2** cita: "*Sono inoltre beni culturali*":

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

La comprensione di questo concetto è determinante per definire le competenze del Restauratore di beni culturali e le modalità della sua formazione.

L'applicazione di questi dispositivi è estesa anche alle opere di arte contemporanea che fanno parte di collezioni pubbliche e quindi sottoposte alle disposizioni di tutela.

- c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il **COMMA 3** cita: *“Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13”*:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Il **COMMA 4** cita: *“Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a)”*:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Il **COMMA 5** cita: *“Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”*.

In questo **AMBITO** si inseriscono i due Decreti n. **86** e n. **87** del 26 maggio 2009, tra loro collegati per la natura specifica delle loro finalità. Attraverso l'analisi di questi decreti si comprendono le specifiche competenze professionali del Restauratore di beni culturali e le motivazioni del sofisticato sistema di formazione previsto per acquisirne le abilitazioni.

Questi due decreti sono stati propedeutici alla elaborazione del Decreto **154** del 22 agosto 2017, che sarà oggetto di approfondimento nella Parte Seconda della **Dispensa 00B**. Questo Decreto definisce in maniera compiuta tutti gli aspetti della qualificazione necessaria a svolgere le attività di conservazione sui beni culturali sottoposti al controllo dello Stato e regola tutti i soggetti, professionali ed economici, che operano nel settore pubblico del restauro.

Il **PRIMO** Decreto, il n. **86**, definisce gli ambiti esclusivi dei Restauratori di beni culturali, cioè quelli che, per nessuna ragione, possono essere demandati ad altre professionalità se non quelle stabilite per i settori di competenza.

Il **SECONDO** Decreto, il n. **87**, definisce le modalità di acquisizione universitaria delle competenze professionali definite dal Decreto n. **86** e i criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale.

L'ANALISI DEL DECRETO 86

Il **DECRETO 86**, emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali, è il Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il **Codice dei beni culturali e del paesaggio**.

Il Decreto definisce il processo completo necessario per la conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate ed attribuisce le specifiche competenze ed i ruoli professionali, facendo esplicito riferimento alle varie professionalità coinvolte e la gerarchia di comando necessaria per la definizione dell'intera filiera operativa.

Il Decreto specifica che il processo completo richiede, in tutte le sue fasi, professionalità e competenze scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche ed operative di elevata qualità, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 1 del Codice dei beni culturali.

L' **ARTICOLO 1** del Codice - PARTE PRIMA - Disposizioni generali - rappresenta il fondamento dell'intero dispositivo giuridico della **TUTELA** del nostro patrimonio culturale e i **PRINCIPI** posti alla base del sistema operativo che interessano direttamente la professione del Restauratore di beni culturali.

Il **PRINCIPIO CARDINE**, come indicato nella premessa di questa Dispensa è proprio riferito all'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Il **Primo comma** dell'Articolo 1, appunto cita: *“In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice”*.

Nel **Secondo comma** dell'Articolo 1, il Codice pone al centro dell'attenzione dello Stato le funzioni della Tutela e della Valorizzazione, quali attività dirette e indirette essenziali per l'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e per questo cita *“La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”*.

Nel **Terzo, Quarto, Quinto e Sesto** comma viene indicata la funzione principale della Tutela: la **“CONSERVAZIONE”**. Infatti:

1. Il comma 3 cita *“Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la **conservazione** del*

patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”;

2. Il comma 4 cita *“Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la **conservazione** e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale”;*
3. Il comma 5 cita: *“I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la **conservazione**”;*
4. Il comma 6 cita: *“Le attività concernenti la **conservazione**, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela”.*

Come è evidente il fondamento della **TUTELA** del patrimonio culturale italiano si basa principalmente sulle attività della **“CONSERVAZIONE”**.

Per questa ragione il **DECRETO 86** pone al centro dell’attività di conservazione il **“Restauratore di beni culturali”**, affidando a questo la massima responsabilità nell’attuazione dell’intero processo completo necessario per la conservazione della **materia** dei beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate. Ed è per questo che lo Stato richiede a questo professionista l’acquisizione di una serie di competenze complesse e tra loro molto articolate, per le quali lo stesso Stato ne controlla i livelli di formazione, rilascia alla fine del percorso formativo l’abilitazione professionale settoriale e ne controlla, per sempre, i livelli di conoscenza e applicazione.

Come si indicherà in seguito, riferendosi ai contenuti dei Decreti **86, 87** e quelli successivi fino al **154** del 22 agosto 2017, tutti coerenti fra loro, le competenze settoriali del Restauratore di beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate sono estremamente vaste ed articolate. Il principale campo di intervento di questo professionista è quello del *“monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico”*.

In questo senso le attività del restauro dei beni artistici e storici, quelle che connotano la professione del Restauratore, interessano una quantità enorme di materiali e manufatti come: **le strutture architettoniche** in condizione di rudere, come quelle archeologiche, che **non** possono considerarsi organismi architettonici ma elementi storici e artistici; **le strutture lignee**, come le grandi capriate che rappresentano le chiusure degli antichi edifici architettonici, i solai lignei, che rappresentano le

La specializzazione prevista dal PERCORSO FORMATIVO 2 del Corso di Laurea Magistrale LMR/02, prevede l’abilitazione nel restauro degli Arredi e strutture lignee.

parti intermedie dei livelli orizzontali degli edifici; le strutture in marmi e pietre; le ceramiche delle pavimentazioni, tutti gli intonaci dipinti, non dipinti o affrescati. Tutto alla stessa stregua di un frammento di carta o pietra e di osso preistorico, o alle straordinarie opere d'arte di Michelangelo, Raffaello e Leonardo.

COSA VUOL DIRE

Come meglio si specifica negli articoli del Decreto 86, al Restauratore sono attribuite una serie di funzioni che per competenza settoriale riguardano tutte le fasi della filiera attuativa delle attività, ossia, “il monitoraggio, la manutenzione e restauro” delle seguenti tipologie di manufatti:

- a) “*beni culturali mobili*” - Per meglio comprendere la vastità di questi beni si può riferire a quanto previsto dal codice Civile.

Il Codice civile all'Articolo 812 cita: “*Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. ... Sono mobili tutti gli altri beni*”.

Ciò significa, che qualsiasi elemento, facente parte di un insieme o nella sola accezione di frammento, che si trovi nelle condizioni giuridiche di quanto precedentemente indicato all'Articolo 15 del Codice dei beni culturali rientra nella fattispecie dei “*beni culturali mobili*” come definiti dal Codice civile.

In questa definizione rientrano anche tutti gli altri manufatti che, per ragioni tecniche, non sono trasferibili e quindi mobili, come tutti gli elementi che compongono le strutture lignee degli edifici che non sono naturalmente o artificialmente incorporate al suolo o che rappresentano un valore storico come definito dal Codice dei beni culturali;

- b) “*superfici decorate di beni architettonici*” - In queste tipologie rientrano tutti i manufatti che interessano “*la pelle*” dei beni immobili sottoposti a vincolo che rappresentano un **organismo architettonico**. La vastità di questi manufatti è enorme e riguardano tutti i livelli degli intonaci che coprono le murature architettoniche, quelli interni e quelli esterni senza alcuna possibilità di esclusione, che hanno il pur minimo e frammentario valore storico e documentale; tutti gli intonaci dipinti, affrescati e decorati, indipendentemente dalla loro condizione di conservazione; tutti i rivestimenti musivi e lapidei;

tutti gli elementi che compongono le pavimentazioni, le finestre, le porte i portoni, tutti gli elementi in ferro e in metallo;

- c) “*materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico*” - In queste tipologie rientrano tutti i manufatti o parti di essi che non rivestono più la condizione di un **organismo architettonico**.

Come è da più parti identificato nella critica, le caratteristiche di un **organismo architettonico** possono essere individuate nel termine “*vivente*”. Nella vita, cioè, che lo pervade: che lo genera, che lo trasforma, che ne segna l’inevitabile decadenza.

L’organismo costruito, dunque, possiede una propria struttura organizzata che si rinnova nel tempo. L’uso stesso degli edifici e dei tessuti architettonici, il loro consumo, richiedono un continuo aggiornamento, dalla prima costruzione fino alla loro sostituzione. Tutto questo non ha nulla a che vedere con le esigenze di conservazione di un elemento storicizzato che, al contrario, richiede un sofisticato esame critico e un complesso sistema tecnico per conservare ogni minimo elemento della “*materia*” nel quale è possibile individuare aspetti che riguardano la sua evoluzione storica nel tempo e nello spazio. In questi sono compresi anche gli elementi immateriali e intangibili che sono collegati alla materia degli oggetti, come ad esempio gli elementi delle tecniche costruttive o, addirittura, quelli legati alla spiritualità dell’uomo e della sua evoluzione, le quali sono tutte testimonianze individuabili nella materia costitutiva di ogni manufatto storico e artistico.

In questi elementi rientrano, ad esempio tutti i beni immobili degli apparati architettonici che rivestono un carattere storico. Un esempio sono i muri archeologici. Per il loro restauro, ancora oggi, in maniera illegittima e con grave pregiudizio della conservazione dei reperti storici, la progettazione, senza una approfondita analisi critica, viene affidata agli ingegneri strutturisti che, ignari della necessità di conservare ogni più piccolo elemento storico materiale e immateriale, utilizzano i muri archeologici come se fossero muri normali, da rinnovare per renderli utilizzabili e adeguarli alle normative edilizie.

Un muro archeologico **non è** un muro normale e, soprattutto, non fa più il “*muro*”, e quindi non può essere sottoposto ad operazioni che ne trasformano le proprie caratteristiche per adattarle alle esigenze strutturali richieste dalle normative vigenti per i muri nuovi o per quei muri la cui finalità è quella funzionale di un edificio quale organismo architettonico “*vivente*”.

La diversa interpretazione dei manufatti “storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico” e un “organismo architettonico” ha generato, involontariamente o volontariamente, un equivoco che ha un forte impatto sulle attività di TUTELA dei beni storici ed artistici e sulla professione del restauratore di beni culturali. Per le ragioni che di seguito si indicano, è comprensibile la motivazione di non permettere l’esecuzione di appalti congiunti tra le attività riguardanti il restauro dei beni artistici e storici ed altre tipologie di interventi. Per tale ragione, correttamente, il legislatore già nel 2004 emanò il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 30 “Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali”. Questa disposizione di legge cercò di correggere il grave errore del 1995 quando venne predisposta la prima stesura della Legge Merloni sull’esecuzione dei lavori pubblici, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. In questa occasione il restauro dei beni storici si fece rientrare tra quelli indicati come attività di “Lavori” e non come “Servizi”, tipologia questa corretta, alla stregua di quelle attività professionali di tipo tecnico scientifico riguardanti, ad esempio, gli architetti, gli ingegneri e le altre professioni specialistiche, come oggi quella del Restauratore. Questa condizione, purtroppo, ancora oggi non è stata risolta e l’applicazione delle nuove disposizioni relative alla professione del restauratore sono ancora male interpretate e stanno producendo gravi distorsioni del mercato con un pericoloso risvolto sulla TUTELA dei beni culturali.

Anche nel caso di un organismo architettonico “*vivente*”, la normativa prioritaria della conservazione è estremamente chiara nella sua applicazione, prevedendo un uso dei beni vincolati senza contraddire in nessun caso gli obiettivi della “*TUTELA*”. Infatti la norma prevede che la destinazione d’uso di un manufatto deve rispettare i principi della tutela.

Ciò significa, che anche nel caso di un organismo architettonico “*vivente*”, laddove un intervento di adeguamento dovesse compromettere le prerogative della tutela e della conservazione dei suoi elementi storici e materiali lo stesso dovrà essere considerato dannoso e non applicabile.

Per questo la normativa è esplicita e chiara. Contraddire i principi di tutela rappresenta un grave atteggiamento sanzionabile anche penalmente, per il suo impatto irreversibile sul bene da conservare.

Per questi motivi la competenza settoriale dei Restauratori di beni culturali è estremamente complessa e articolata. Questo professionista è chiamato a elaborare ogni strategia procedurale e tecnica che garantisca i sistemi per la conservazione di ogni elemento che caratterizza un singolo manufatto o anche una piccolissima parte di esso.

Questo principio è alla base dell’Articolo 1 del Decreto n. 86, ed è per questo che il Restauratore di beni culturali è posto all’apice della piramide della conservazione e dirige tutte le altre professionalità necessarie al completo processo che richiede, in tutte le sue fasi, professionalità e competenze scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche ed operative di elevata qualità, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’Articolo 1 del Codice dei beni culturali.

Per questo l’Articolo 1 del Decreto 86 “*Restauratore di beni culturali*” indica le funzioni del professionista e tal proposito cita: “*Il Restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il Restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività*

La disposizione del citato Decreto 30 vietava la possibilità di eseguire appalti congiunti per il restauro dei beni storici, quelli rientranti nelle categorie SOA OS2, con altri attinenti ad altre categorie di lavori. L'intero Decreto Legislativo è stato abrogato da quello del 12 aprile 2006, n. 163, il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

In ogni caso anche questo Decreto, con l'Articolo 200 limitava l'affidamento congiunto ed unitario dei lavori concernenti i beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali. Di fatto non potevano essere affidati i lavori di restauro dei beni storici congiuntamente ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendessero necessario l'affidamento congiunto. Anche dopo l'abrogazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, questa disposizione di legge è rimasta ed oggi è ancora applicabile. Purtroppo, come è a tutti noto e da più parti è stato denunciato, questa prassi corretta è del tutto disattesa dagli enti appaltanti e dallo stesso MiBACT. Per questi motivi si trovano ad essere messi in appalto complessi interventi di restauro su beni storici e archeologici, come i muri di Pompei e di Ercolano, con la realizzazione di bagni e infrastrutture tecnologiche che non hanno nulla a che vedere con il restauro, per esempio di un dipinto su tela che richiede operazioni da realizzarsi all'interno di un laboratorio attrezzato. La ragione di questo equivoco oggi genera problematiche complesse nell'affidamento degli appalti pubblici, sia relativamente ai forti ribassi economici, possibili per realizzare una fogna o un ascensore, ma incompatibili con gli interventi complessi per restaurare un mosaico o un decorazione archeologica; sia per la diversa gestione degli interventi relativamente alla diversa natura dei soggetti economici.

complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del Restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto”.

Quanto cita l'Articolo 1 del Decreto è coerente con quanto è disposto al Capo III - **Protezione e conservazione** del Codice dei beni culturali e in particolare nell'Articolo 29 interamente dedicato alla “**Conservazione**”.

La Sezione I, Misure di protezione, inizia con l'Articolo 20 “**Interventi vietati**”. In questo articolo si riassumono i principi prima descritti e si precisa che: “*I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione*”.

La Sezione Seconda, Misure di conservazione, riporta l'Articolo 29 nel quale sono indicati tutti i principi che devono essere posti alla base delle attività della conservazione e le modalità di attuazione delle attività che si ritrovano nei decreti 86 e 87 e nel Decreto 154.

L'Articolo 29 “**Conservazione**” è estremamente chiaro ed esplicito e cita:

1. *La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.*
2. *Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.*
3. *Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.*
4. *Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.*
5. *Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.*
6. *Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli*

L'Articolo 29 rappresenta la sintesi di oltre quarant'anni di storia del restauro moderno che si lega alle attività svolte dal Restauratore e Storico Giovanni Urbani, Direttore dell'Istituto Centrale per il restauro dal 1973 al 1983. Con il suo lavoro ha predisposto i contenuti di tutti i commi di questo articolo.

Con il “piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria” [LINK n 5](#), si sono poste le basi del nuovo sistema di protezione e manutenzione del patrimonio culturale italiano che trova una sua applicazione nella “carta del rischio” del patrimonio culturale italiano. LEGGE 19 aprile 1990, n. 84 “Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali” [LINK n 6](#).

Il Decreto n. 86 del 22 maggio 2009

interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. *I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.*
8. *Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.* *Il Decreto n. 87 del 22 maggio 2009*
9. *L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.*
- 9-bis. *Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di Restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.*

10. *La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*
11. *Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Il comma 11 rappresenta il fondamento sul quale si dovrà strutturare il futuro sistema di protezione e conservazione del patrimonio culturale italiano. Si tratterà di costruire un sistema capillare capace di raggiungere ogni punto di un territorio regionale e ogni elemento di appartenenza al nostro patrimonio culturale. Anche queste strutture erano state ipotizzate dal Giovanni Urbani nel 1983 e trovano una loro iniziale attuazione nel protocollo d'intesa del 2 maggio 1983 per l'istituzione sperimentale dei centri regionali di documentazione e di laboratori regionali per la formazione di addetti alla conservazione, firmato dal ministro pro-tempore per i beni culturali, Nicola Vernola, e l'assessore alla cultura della Regione Toscana, Marco Mayer, in rappresentanza della conferenza degli assessori alla cultura delle altre regioni d'Italia.

In base all'Articolo 29 del Codice e all'Articolo 1 del Decreto 86 si definiscono tutti gli altri principali punti riportati nei successivi articoli e nell' **Allegato A** del Decreto.

Gli articoli 2 e 3 del Decreto si riferiscono alle altre figure professionali che collaborano con il Restauratore nelle attività operative, che agiscono sotto il controllo del Restauratore seguendone le indicazioni metodologiche.

Il Decreto si conclude con l'Articolo 4 nel quale si definisce la cooperazione delle figure professionali che intervengono nelle attività di conservazione dei beni culturali.

Anche in questo articolo è chiara la figura centrale del Restauratore di beni culturali nell'intero processo della conservazione.

Tutte le altre figure professionali che vengono citate concorrono al supporto tecnico e scientifico del Restauratore. A tale proposito i commi 1 e 2 citano:

1. *All'attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il Restauratore di beni culturali e con le professionalità menzionate in premessa al presente decreto - professionalità di carattere scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.*

2. Tali professionalità scientifiche sono di regola di formazione universitaria e, ai fini della partecipazione alle attività di conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di beni architettonici, si articolano in due livelli:
 - a. esperto scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante con il Restauratore, con le altre professionalità citate in premessa e con i consignatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti, nonché per l'individuazione dei processi di degrado;
 - b. collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e sotto la direzione dell'esperto scientifico.

La parte del Decreto che riveste la maggiore importanza ai fini delle competenze del Restauratore di beni culturali è certamente l' **Allegato A**. L' **Allegato A** riporta con estrema chiarezza e precisione quali sono le competenze esclusive del Restauratore di beni culturali senza alcuna possibilità di trasferimento ad altre professionalità. Per questo è essenziale che i Restauratori comprendano perfettamente i contenuti di tali disposizioni che rappresentano **le ragioni della professione** e le competenze che lo Stato richiede a questi professionisti ai quali è demandata la massima responsabilità dell'intero processo della conservazione dei beni culturali italiani.

Le attività caratterizzanti il profilo di competenza del Restauratore di beni culturali riportato nell'Allegato sono:

A. L' ESAME PRELIMINARE :

1. Raccolta delle fonti storiche e documentali, dei dati sull'analisi storico-critica e dei dati relativi al bene e all'ambiente (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo, del paleontologo, e con quelle indicate all'articolo 4).
2. Rilevamento e studio delle tecniche esecutive e dei materiali costitutivi dell'opera sia originali sia dovuti a interventi pregressi.

3. Valutazione delle condizioni di degrado del bene e delle interazioni tra l'opera e il suo contesto, anche in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio, eventualmente mediante prelievo di campioni e prime indagini diagnostiche (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo, del paleontologo, e con quelle indicate all'articolo 4).

B. La **PROGETTAZIONE** :

1. Redazione della scheda tecnica prevista dalla normativa di settore.
2. Prima formulazione del programma diagnostico e di acquisizione dei dati (anche in collaborazione con le professionalità indicate all'articolo 4).
3. Formulazione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento sul bene e sul contesto (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo).
4. Redazione - e relativo aggiornamento in corso d'opera - del progetto esecutivo e del piano di manutenzione.
5. Pianificazione delle operazioni di imballaggio, trasporto e messa a deposito del bene o predisposizione del bene nel caso di intervento in loco.
6. Redazione della parte di competenza del piano di conservazione programmata relativo ai beni dell'area di indirizzo specialistico.

La Scheda Tecnica, introdotta dall'Articolo 147 del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016, per i lavori aventi ad oggetto beni culturali, è finalizzata all'individuazione del bene oggetto di intervento e "descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare".

La Scheda tecnica fa parte degli elementi previsti a corredo del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" e costituisce il necessario atto prodromico alla redazione del progetto definitivo ed eventualmente esecutivo.

Nel caso delle superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento, la Scheda Tecnica è di esclusiva competenza del restauratore con le competenze specifiche nella tipologia del manufatto oggetto dell'intervento.

C. L' **INTERVENTO** :

1. Individuazione dei contenuti qualificanti per la stipula dei contratti con i committenti (pubblici o privati).
2. Pianificazione interna relativa all'intervento dell'eventuale struttura operativa (individuazione risorse e vincoli, responsabilità, pianificazioni tecniche e simili).
3. Perfezionamento in corso d'opera della progettazione esecutiva, definizione delle modalità d'intervento, dei materiali, delle metodologie e delle tipologie degli operatori.

4. Assistenza all'esecuzione di indagini diagnostiche complesse (in collaborazione con le professionalità indicate all'articolo 4) e prelievo di campioni (anche in collaborazione con le professionalità indicate all'articolo 4).
5. Allestimento del laboratorio/cantiere.
6. Direzione tecnica degli interventi.
7. Esecuzione degli interventi di conservazione.
8. Direzione dei lavori; direzione operativa nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori; supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento.
9. Effettuazione dei collaudi tecnici.
10. Monitoraggio degli interventi svolti, anche nell'ambito dei piani di conservazione programmata; partecipazione alle ispezioni e/o ai controlli previsti nei piani stessi.
11. Prescrizioni e vigilanza su tutte le operazioni di movimentazione di beni culturali, anche in situazioni di emergenza.

D. La DOCUMENTAZIONE E DIVULGAZIONE :

1. Documentazione di tutte le fasi del lavoro, anche mediante grafici, video, files, ecc.; stesura della relazione finale, finalizzata anche alla redazione del consuntivo tecnico-scientifico.
2. Redazione delle schede conservative.
3. Attività didattica specifica, sia teorica che pratica.
4. Attività di comunicazione relative ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; pubblicazioni.

E. La RICERCA E SPERIMENTAZIONE :

1. Partecipazione a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovi materiali per la conservazione (in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo e con quelle indicate all'articolo 4).

Quanto riportato nell'**Allegato A** del Decreto **86** rappresenta l'intero percorso della conservazione dei beni culturali per garantire la **TUTELA** costituzionale prescritta nel Codice dei beni culturali.

Come è evidente, le competenze richieste al Restauratore di beni culturali per garantire allo Stato un livello estremamente alto di

qualificazione in tutti gli aspetti della conservazione, sono di particolare complessità e richiedono un percorso formativo di altissimo livello ed estremamente rigoroso e disciplinato.

Infatti, come si indicherà nell'approfondimento dei Decreti n. 87, in questa parte della Dispensa, e del n. 154, nella Seconda, l'acquisizione delle specifiche competenze del Restauratore, che gli permettono di poter eseguire tutte le fasi previste dall'**Allegato A**, sono legate ad una conoscenza tecnica, scientifica e pratica che potrà essere acquisita:

- In ambito universitario, con la frequenza diretta ai corsi di alta formazione e all'esecuzione di operazioni conservative che dovranno essere disposte per **l'ottanta per cento** su opere sottoposte al vincolo dello Stato;
- In ambito produttivo, con la partecipazione in forma diretta all'esecuzione di interventi di restauro su opere sottoposte al vincolo per le quali si avrà la responsabilità della direzione tecnica dei lavori di restauro.

L'ANALISI DEL DECRETO 87

Il **DECRETO 87**, emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali, è il Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La struttura di questo Decreto permette di comprendere lo stretto rapporto che esiste tra esercizio della professione e formazione di base per esercitare la professione. Per questo i decreti **86** e **87** del 2009 sono tra loro collegati e gli stessi sono collegati con il Decreto **154** del 2017.

A differenza di molte altre attività formative universitarie, anche di altissimo livello e complessità, (si pensi ad esempio quella medica specialistica, che in seguito verrà più volte citata a modello esplicito per meglio comprendere concetti e finalità) la formazione del Restauratore di beni culturali è direttamente tutelata, controllata e autorizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali.

A differenza delle altre professionalità, che vengono abilitate da un Albo dopo un esame di Stato, nel caso specifico del Restauratore l'abilitazione è concessa direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali che gestisce l'unico albo ed elenco nazionale, dove l'esame di Stato coincide con la discussione della tesi di laurea alla quale partecipa direttamente lo stesso Ministero.

Gli istituti che possono impartire lezioni di restauro dei beni culturali sono scuole di alta formazione che devono rispettare rigorosamente gli standard richiesti dal Ministero per ottenere loro stessi l'abilitazione alla didattica specialistica.

Le ragioni di questo sofisticato sistema di formazione sono bene descritte nei due decreti **86** e **87** e sono legate alla grande responsabilità professionale data a questi operatori e alle articolate conoscenze che sono poste alla base di questa formazione.

Questo Decreto è il riferimento principale per l'acquisizione delle competenze professionali del Restauratore di beni culturali, attraverso la partecipazione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in *“Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”* (**LMR/02**) abilitante ai sensi dell'Articolo 29 del D. Lgs. n.42/2004, il Codice dei beni culturali.

Il Corso di Laurea Magistrale è stato definito con il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 02/03/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2011, n. 139, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ([LINK n 4](#)). Questo Decreto attua quanto è stato previsto nei decreti n [86](#) e [87](#) a cui si fa esplicito riferimento in più parti del documento.

L'Articolo 2 del Decreto, nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale specifica gli obiettivi formativi con riferimento alla professione regolamentata dal MiBAC con D.M. n. 86/2009, in attuazione dell'art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati del decreto dovranno acquisire le competenze professionali previste dal Decreto [86/2009](#).

Per questo gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, [garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti](#).

Come detto e specificato nell'Articolo 5 del Decreto, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al Decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale del Restauratore di Beni Culturali.

La Commissione per la prova finale è composta da 7 membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2 membri designati dal MiBAC, [scelti tra i restauratori che esercitano l'attività professionale da almeno 10 anni](#), e da 2 membri designati dal MIUR.

Il Decreto prevede che i laureati nei corsi di laurea magistrale dovranno acquisire una serie di conoscenze rispondenti alle competenze dei 12 settori specialistici del restauro secondo l'[Allegato B](#) del Codice dei beni culturali, corrispondenti alle 6 classi previste dal corso di laurea.

I settori di competenza sono il riferimento principale per tutte le attività che riguardano la conservazione dei beni culturali: dalla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione degli interventi, al collaudo dei lavori e alla predisposizione della protezione e manutenzione. La logica dei settori di competenza è la seguente:

[Settori di competenza:](#)

- 1) Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2) Superfici decorate dell'architettura
- 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile

- 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
- 7) Materiali e manufatti ceramici e vetri
- 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamene
- 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11) Strumenti musicali
- 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici".

Discipline tecniche del restauro previste dal Corso di Laurea:

1. PERCORSO FORMATIVO 1:

- a. Materiali lapidei e derivati
- b. Superfici decorate dell'architettura;

2. PERCORSO FORMATIVO 2:

- a. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
- b. Manufatti scolpiti in legno
- c. Arredi e strutture lignee
- d. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;

3. PERCORSO FORMATIVO 3:

- a. Materiali e manufatti tessili e pelle;

4. PERCORSO FORMATIVO 4:

- a. Materiali e manufatti ceramici e vetri
- b. Materiali e manufatti in metallo e leghe;

5. PERCORSO FORMATIVO 5:

- a. Materiale librario e archivistico
- b. Manufatti cartacei
- c. Materiale fotografico, cinematografico e digitale,

6. PERCORSO FORMATIVO 6:

- a. Strumenti musicali.

I professionisti di queste discipline dovranno acquisire conoscenze secondo il seguente schema:

1. le basi storiche, scientifiche e tecniche necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
2. una solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;
3. un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;

La identificazione dei settori di competenza è di estrema importanza e determinazione nell'organizzazione delle attività di conservazione e protezione dei beni culturali ai fini della TUTELA e della piena attuazione dell'Articolo 9 della Costituzione.

L'errore nella determinazione del settore di competenza e la sua inequivocabile indicazione da parte degli organi periferici del MiBACT comporta rischi importanti e rilevanti ai fini della TUTELA e dello svolgimento delle attività di conservazione.

L'errore nella definizione del settore di competenza, fin dalla fase iniziale della programmazione, è un elemento di grave responsabilità che potrebbe comportare un errore nella fase di progettazione, in quella di valutazione dei soggetti esecutori degli interventi e in quella di collaudo dei lavori.

Per questo il MiBACT ha predisposto la circolare n 10 del 04/04/2019 protocollo 1282 LINK n 7, a firma del Direttore Generale inviata a tutti gli Uffici Centrali e periferici e per conoscenza al Capo di Gabinetto del Ministro e al segretario generale, praticamente a tutti, (ciò significa che la mancata applicazione di queste indicazioni risulta essere una grave omissione di ufficio) nella quale si chiariscono le ragioni e le modalità di applicazione della norma "senza discostarsi dagli obblighi di legge", secondo i seguenti punti:

1. *Applicazione del criterio del materiale prevalente o affine;*
2. *Valutazione non solo del materiale ma anche della tipologia del manufatto e dell'eventuale pertinenza a un contesto.*

4. la capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze e per la parte di competenza alla valutazione critica dei dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
5. la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
6. la capacità di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico;
7. la competenza anche informatica utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
8. la capacità di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
9. la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
10. la consapevolezza degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
11. la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede **300** Crediti formativi universitari complessivi, **CFU**, che rappresentano lo strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad ogni studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi di studio.

Di questi crediti almeno 90 dovranno essere acquisiti nei laboratori e cantieri di restauro previsti dagli ordinamenti di studio, così come previsto dall'articolo 10, comma 5d) del D.M. n. 270/2004. Queste attività formative sono volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Tutte le attività pratiche di laboratorio dovranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli

Il sistema formativo costruito attraverso i decreti 86 e 87 del MiBAC e quello del MIUR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2011, n. 139, si riferiscono al modello adottato per l'Istituto Centrale per il Restauro e per le altre scuole statali per queste discipline.

La logica di base è quella indicata per i Policlinici, cioè strutture di ricerca e di attività operative collegate alla formazione.

In queste strutture polispecialistiche gli allievi applicano direttamente su modelli reali le conoscenze che acquisiscono in via diretta o teorica da parte dei docenti.

La particolarità del sistema permette il trasferimento di conoscenze teoriche all'applicazione pratica proprio per la interdisciplinarietà delle funzioni formative.

Per intenderci. Un docente che opera all'interno di una struttura di ricerca e produttiva di un determinato settore impartisce le lezioni per la comprensione del fenomeno che deve essere trattato da quello specialista al quale non è dovuto sapere tutto della materia specialistica del docente.

*Purtroppo, come è da più parti evidenziato, la mancanza di una struttura operativa e di ricerca, come appunto era stata concepita la formazione nel 1939 presso l'Istituto Centrale per il Restauro, e come è oggi previsto dalla normativa e dal comma 11 dell'Articolo 29 del Codice, **questo manca**. Pertanto, spesso la formazione scientifica e storica degli allievi delle scuole di alta specializzazione è completamente distaccata dai fatti reali e, **molto spesso**, totalmente avulsa dagli obiettivi che la stessa normativa intende raggiungere.*

Per questo i docenti dovrebbero sempre essere selezionati tra quelli che hanno un diretto rapporto con la realizzazione di interventi di restauro su modelli reali all'interno di strutture produttive.

strumenti musicali. Tutte queste particolari conoscenze è previsto che debbano essere acquisite in strutture complesse fondate sulla ricerca scientifica e l'applicazione pratica.

La natura specialistica della professione permette l'acquisizione di una competenza settoriale che parte da subito nel corso di formazione e prevede che il livello di conoscenze si svolga in via diretta su opere sottoposte al controllo dello Stato almeno per l'80%.

La particolarità di questa formazione è legata alla presenza di strutture attrezzate per poter eseguire vere e proprie operazioni di restauro su manufatti che si trovano nelle condizioni di cui all'Articolo 15 del Codice dei beni culturali e, soprattutto, che il corpo docente sia in possesso di abilitazioni che permettono l'esecuzione di queste operazioni che dovranno essere autorizzate dal Ministero per i beni culturali, alla stregua di qualsiasi altro intervento su manufatti vincolati.

Per questo è previsto che i docenti siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nello specifico settore di competenza di cui all'Allegato B del Codice e all'abilitazione all'esecuzione del restauro. Una abilitazione all'insegnamento che, in alcuni casi, deve essere dimostrata con l'avvenuta realizzazione di lavori di restauro eseguiti per almeno 12 anni nella specifica materia da trattare, dove si è avuta la responsabilità diretta e personale della conduzione dei lavori collaudati dallo Stato. Tutte competenze che devono essere dimostrate da documenti in possesso dello stesso MiBACT, che ne ha rilasciato la "regolare esecuzione".

La logica posta alla base di questa tipologia di formazione è la stessa che viene impartita agli studenti nei corsi di specializzazione medica attraverso le strutture dei Policlinici che, oltre ad essere strutture di formazione, sono anche strutture di ricerca e dei veri e propri ospedali, dove i medici professori impartiscono in via diretta la formazione sui malati e dove si sperimentano e si validano anche tecniche e metodologie innovative di intervento.

LE CONCLUSIONI

Parte 1

Secondo la normativa vigente: *“Il Restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale”*.

Quindi al Restauratore sono demandate in via esclusiva le attività tecniche ed operative del **“restauro”** finalizzate a proteggere e conservare la **“materia”** dei beni culturali. Si tratta di una **“materia”** speciale nella quale si conservano anche tutti gli elementi distintivi della sua storia, compresi quelli immateriali, tangibili ed intangibili, rappresentati per i beni storici, dalle tecniche costruttive e dagli elementi della loro realizzazione, e per quelli artistici, dai contenuti estetici ed anche dall’atto **“creativo”** degli autori che li hanno realizzati.

Per meglio interpretare le funzioni esclusive del **“Restauratore”**, è da considerare che il **“restauro”** non è una scienza esatta, ma il frutto di un **“atto critico”**, che nel caso dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali, è richiesto a questo professionista.

Quindi, il restauro, non essendo una scienza esatta non può rispondere a qualsiasi domanda nel proprio ambito con rigore e risultati esatti, misurabili, riproducibili ed esprimibili in modo analitico ed oggettivo. Per questo al Restauratore è richiesto l’ **“atto critico”**, inteso come il complesso delle indagini volte a conoscere e a valutare, sulla base di teorie e metodologie diverse, i vari elementi che consentono la formulazione di giudizi sulle opere dell’ingegno umano o su i prodotti della sua attività e della sua vita.

Quindi, in primo luogo, con l’ **“atto critico”**, si indica la facoltà intellettuale che rende capaci di esaminare e valutare gli uomini nel loro operato e il risultato o i risultati della loro attività per scegliere, selezionare, distinguere il vero dal falso, il certo dal probabile, il bello dal meno bello o dal brutto, il buono dal cattivo o dal meno buono, ecc.

Per quanto detto al Restauratore, **per esercitare le sue attività esclusive nel rispetto della normativa vigente**, è richiesto un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali e la capacità di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico.

In questo senso vale oggi la didascalica massima di Giulio Verne in Viaggio al centro della terra: “La scienza ragazzo mio è fatta di errori. Ma sono errori utili perché passo dopo passo ci portano alla verità”

Per comprendere meglio il concetto, la professione del Restauratore è tipologicamente identica a quella del medico. In tutti e due i casi a questi professionisti è demandata la fase di diagnosi e prognosi, quella di scegliere e applicare la cura e quella di verificarne i risultati.

Per questo l'esercizio professionale del Restauratore è fondato sulla conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative attraverso l'acquisizione delle competenze indicate nei punti riportati nell'**Allegato** del D.M. 02 marzo 2011 *“Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2011 al n. 139.

Per una maggiore comprensione dell'argomento è da premettere che la formazione del Restauratore è stato fin dal 1939, anno dell'istituzione dell'Istituto Centrale per il Restauro, un problema di difficile soluzione. Gli sviluppi di questa questione ha avuto negli anni i contributi di storici e teorici come Brandi, Argan, Rotondi, Urbani, Toscano, Bonsanti, Conti e tanti altri studiosi. Contributi che hanno analizzato tutti gli strumenti disponibili per attuare l'obiettivo posto alla base dell'unità di metodologia degli interventi di restauro e conservazione, impossibile da raggiungere se non attraverso una visione unitaria e centralizzata della formazione e delle modalità di acquisire e certificare le competenze.

Il percorso attuativo di maggiore interesse a questo scopo è quello avviato da oltre quarant'anni e conclusosi con il Decreto del MIBACT DG-ER n 183 del 21/12/2018 con il quale è stato approvato l'elenco integrato dei Restauratori di beni culturali, con i relativi settori professionali di competenza, ai sensi dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali. Questo documento ha abilitato tutti i restauratori oggi operanti sul mercato dei beni culturali equiparando i diversi percorsi formativi all'acquisizione dei 300 CFU previsti per Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” (LMR/02), **oggi unico sistema formativo per l'abilitazione alla professione ai sensi dell'Articolo 29 del D. Lgs. n.42/2004, il Codice dei beni culturali.**

Questo articolato e lungo percorso ha posto fine ad una attività che per anni ha avuto un carattere artistico e artigianale per trasformarsi in una attività professionale di tipo tecnico-scientifico qualificante per la costituzione dei soggetti economici che intendono operare nel settore della conservazione del patrimonio culturale sottoposto al controllo dello Stato.

Il percorso normativo ha anche posto fine ad una gestione sulle scelte conservative della materia dei beni culturali che per gli ultimi quarant'anni è stata demandata alle responsabilità degli storici dell'arte, degli archeologi e architetti, funzionari e dirigenti del Ministero dei beni culturali. Funzionari e dirigenti in parte assunti attraverso la

Legge Statale 1 Giugno 1977, n. 285, che, per le Amministrazioni statali prevedeva l'assunzione diretta di giovani tra i 18 e 29 anni attraverso liste speciali di collocamento e la predisposizione di specifici programmi di formazione, e quindi senza una opportuna selezione e valutazione delle competenze professionali.

Si è trattato di una assunzione di massa di giovani indirizzati alla carriera direttiva nelle Amministrazioni statali non ancora formati e senza le necessarie competenze per la gestione manageriale degli apparati pubblici dello Stato, oggi, invece, richieste per la formazione dei restauratori.

Nel caso specifico di quei giovani funzionari assunti con la Legge 285 nel Ministero dei beni culturali, soprattutto gli storici dell'arte, a cui vennero demandate le responsabilità di gestire la tutela e la conservazione dei beni culturali italiani, il rischio per la tenuta del patrimonio italiano è stato rilevante. Tutti questi giovani professionisti provenivano da un percorso formativo tutto incentrato sulle conoscenze storiche e umanistiche, ma non certamente **manuali e pratiche**, come già avveniva per i restauratori formati all'ICR e nelle botteghe artigiane, o come avveniva per le professioni mediche. Tutte competenze necessarie per poter comprendere fino in fondo le ragioni della conservazione dei beni culturali e per poter agire sulla loro materia costituente che rappresenta la vera "**essenza culturale**", sedimentata per secoli, della nostra Nazione che la Costituzione italiana protegge attraverso l'Articolo "9".

Anche in questo caso, la lungimiranza di alcuni illuminati soprintendenti "**coraggiosi**", formati all'interno di quei modelli di acquisizione di competenze interdisciplinari e rispettosi delle capacità personali e professionali indipendentemente dai ruoli istituzionali, ha permesso di comprendere la centralità dei restauratori è l'importanza di affidare a loro la scelta delle migliori metodologie d'intervento per salvare le sorti del nostro patrimonio culturale.

Inoltre, stando alle polemiche insorte negli ultimi due decenni tra le associazioni di categoria, i sindacati e gli organi di controllo, sulla corretta applicazione della normativa in itinere a partire dal 2000 fino ad oggi, sembrerebbe che proprio su questi professionisti, funzionari e dirigenti del Ministero dei beni culturali ricada una responsabilità sul mancato controllo dei requisiti previsti dalla Legge per l'esecuzione sulla materia dei beni culturali degli interventi di restauro. Cioè, il mancato controllo dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei beni culturali n. 294 del 3 agosto 2000, integrato dal Decreto n. 420 del 24 ottobre 2001, il cosiddetto Decreto Melandri, il "**Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività**

Giovanni Urbani (*Intorno al Restauro* SKIRA Bruno Zanardi)

Ma è forse altrettanto vero che questo referto sia "storico", cioè soggetto a una certa evoluzione, solo perché in rapporto alla dinamica interna degli studi, alle loro "magnifiche sorti e progressive", e non piuttosto perché, in maniera magari del tutto inavvertita, va mutando contemporaneamente anche l'identità ideale delle immagini, per il puro e semplice fatto del degrado dei loro materiali costitutivi?

*Piaccia o meno agli storici dell'arte, quello che è certo è che ogni **materiale ha il suo percorso** assegnato e ineluttabile di trasformazione e degrado, e che ad ogni tappa di questo percorso corrisponde un altrettanto ineluttabile **trasformazione delle immagini incorporate ai materiali**. Insomma, tutto porta a credere che la trasformazione dell'arte del passato in **oggetto di comprensione storica** e, come tale fuori dalla portata delle cause materiali di degrado, non abbia esaurito per intero la realtà dell'opera d'arte, e in particolare che non l'abbia esaurita proprio riguardo alla sua fisicità, e quindi alla sua **conservazione materiale**.*

*Se le cose stanno così, guardiamoci dalla tentazione, che pure certe volte è vivissima, di invitare gli storici a pronunciarsi su tutto fuorché a proposito di **conservazione materiale**.*

Guardiamocene, perché noi restauratori non siamo in nessun modo garantiti che le nostre preoccupazioni per la sopravvivenza materiale delle opere d'arte rispondano a qualcosa di più motivato e solido d'un semplice eccesso di specialismo.

*Come tecnico della **conservazione**, confesso di essermi sentito assai spesso in dubbio circa l'effettiva ragione d'essere della mia specialità, e di averla semmai trovata in qualcosa in cui certamente credo, ma la cui rispondenza al vero non mi sento affatto di dare per dimostrata in termini oggettivi*

culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”.

In questo Decreto erano chiari ed espliciti i requisiti che avrebbero dovuto dimostrare i Restauratori per poter esercitare la professione, eseguire gli interventi, dirigere le imprese, progettare e collaudare le opere e insegnare nelle scuole di alta formazione. Altrettanto chiari erano i requisiti che avrebbero dovuto dimostrare le imprese per essere qualificate per l'affidamento dei lavori di restauro di opere sottoposte al controllo dello Stato. Una serie di mancati controlli che oggi hanno portato all'attuale e devastante condizione del settore della conservazione, a cui le ultime disposizioni normative del Decreto 154 del 2017 stanno cercando di porre rimedio.

Parte 2

L'analisi dei documenti esaminati sinteticamente in questa dispensa ha evidenziato i contenuti dei due principali decreti del Ministero dei beni culturali sui quali si articola la formazione professionale dei restauratori, i decreti 86 e 87 del 22 maggio 2009. Questi documenti normativi sono posti alla base del sistema formativo e di quello produttivo, regolato dal Decreto 154 del 2017, che indica le qualificazioni che devono possedere i soggetti economici che intendono operare nel settore pubblico del restauro dei beni culturali e dei professionisti che ne caratterizzano le competenze.

I contenuti dell'Allegato A del Decreto 86 devono essere correlati con quelli del Decreto 87, con quelli dell'Allegato B del Codice dei beni culturali e con quelli del Decreto 154 del 2017.

E' da considerare che i decreti 86 e 87 sono stati emanati nel 2009. Successivamente, sia il Codice dei beni culturali che gli altri dispositivi normativi correlabili a questi due decreti sono stati modificati e/o integrati sulla base dei loro contenuti fino al Decreto 154, che si approfondirà nella SECONDA PARTE della DISPENSA “00B”. Si è trattato di un percorso di riforme non ancora del tutto completato che terminerà con la costruzione di un sistema di protezione nazionale per i beni culturali, da molti auspicato ma non ancora definito negli aspetti operativi e gestionali. Per questo, è necessario leggere i dispositivi nella loro interezza e contestualizzarli ad oggi alla luce delle successive integrazioni che meglio permettono la comprensione degli obiettivi da raggiungere e la corretta interpretazione delle indicazioni.

L'Allegato B del Codice dei beni culturali è oggi ancora attuale ed applicabile alla formazione dei restauratori di beni culturali. La sua applicazione rappresenta il principale riferimento per comprendere la portata delle nuove disposizioni del Decreto 154 del 2017. Questo dispositivo è un regolamento attuativo posto alla base del processo della conservazione dei beni culturali. Il mancato controllo della sua applicazione può compromettere il sofisticato sistema di qualificazione professionale che lo Stato ha realizzato per la TUTELA dei beni culturali e l'attuazione dell'Articolo 9 della nostra Costituzione.

L'ex Articolo 182 del Codice dei beni culturali, utilizzato per permettere il complicato passaggio dal precedente sistema di qualificazione dei restauratori e delle imprese di restauro a quello attuale (con il quale per molti anni, pare, si sono attribuite qualificazioni dubbie a presunti restauratori che, pur in assenza dei previsti requisiti, hanno diretto aziende di restauro, progettato, eseguito e collaudato interventi di restauro e diretto corsi di restauro universitari) oggi non è più attuale e, dopo la pubblicazione dell'Elenco nazionale dei Restauratori di beni culturali con l'attribuzione dei settori di competenza, non esiste più.

Con l'emanazione del Decreto del MIBACT DG-ER n 183 del 21/12/2018, è stato approvato l'elenco integrato dei Restauratori di beni culturali, con i relativi settori professionali di competenza, ai sensi dell'ex Articolo 182. A questa data si è conclusa la lunga e complessa procedura di qualificazione dei restauratori durata circa venti anni.

Oggi, dopo le integrazioni al Codice dei beni culturali e l'emanazione del Decreto 154 del 2017, il percorso normativo è molto più chiaro e il controllo potrà essere di maggiore efficacia e puntualità.

Un maggiore e puntuale controllo permetterà di costruire il nuovo sistema di protezione nazionale del nostro patrimonio culturale e dare la giusta dignità professionale ai nuovi Restauratori che acquisiranno le loro competenze dal sistema formativo nazionale e dal sistema di qualificazione dei soggetti economici che operano nel settore del restauro, che si spera possa adeguarsi agli standard fissati dal nuovo ordinamento.

Con la chiusura del programma di qualificazione dei restauratori, concluso a fine 2018, si esaurisce anche l'impegno della generazione che, nel bene o nel male, per molti bene, per qualcuno male, è stata protagonista di questo cambiamento.

Oggi, e per il futuro, si dovrà lavorare per la costruzione del nuovo sistema che dovrà rendere compatibili gli interessi economici legati all'utilizzo dei beni culturali quali strumenti dell'industria del turismo,

La mancata interpretazione dei contenuti del Decreto 154 del 2017 ha già creato enormi incomprensioni e, la sua mancata e rigorosa applicazione, potrebbe, anche a breve, avere effetti importanti e forse anche devastanti, per le gravi conseguenze che si potrebbero avere sulla qualificazione delle aziende che oggi operano nel settore degli appalti pubblici nel campo della conservazione dei beni culturali.

La mancanza di una rigorosa applicazione delle indicazioni del Decreto 154 potrebbe fare risultare illegittimi alcuni affidamenti e mendaci alcune dichiarazioni di possesso dei requisiti.

Lo stesso potrebbe capitare nel caso della formazione universitaria, laddove la mancata e rigorosa verifica dei requisiti previsti dal Decreto 87 in capo ai docenti e alle scuole di alta formazione potrebbe portare alla illegittimità delle qualifiche formative.

Le stesse considerazioni potrebbero essere fatte anche nei confronti degli organi di programmazione, progettazione, collaudo e controllo.

Insomma, il sistema di qualificazione dei professionisti della conservazione condiziona quello di qualificazione dei soggetti economici e quello di qualificazione dei soggetti di programmazione e controllo.

con gli interessi di pubblica utilità legati alla conservazione e la tutela degli stessi beni.

Questa attività spetta alla nuova generazione di operatori dei beni culturali ai quali vengono dati in dote tutti i dispositivi normativi che l'ultima generazione ha prodotto nei due decenni passati.

In particolare, la responsabilità della costruzione del nuovo sistema di gestione della protezione e conservazione del patrimonio culturale italiano ricade sulla generazione di studenti che oggi stanno seguendo i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” (LMR/02).

Come anticipato in premessa: *“A loro è dato anche il compito di controllare l'applicazione dell'attuale normativa per correggere le distorsioni che si sono verificate nel difficile percorso degli ultimi quarant'anni di trasformazione delle attività del restauratore da artistiche e artigianali a professionali, tecniche e scientifiche”*.

La tutela della professione del Restauratore dei beni culturali è fondamentale per rispettare il lavoro svolto negli ultimi quarant'anni per arrivare al difficile punto che oggi ha raggiunto l'intero sistema di conservazione dei beni culturali italiano.

Il rispetto e la rigorosa applicazione dei principi normativi rappresentano gli elementi fondamentali per la TUTELA del nostro patrimonio culturale. Per questo tutti sono chiamati al massimo e rigoroso controllo di quanto è previsto dall'attuale normativa di qualificazione: gli studenti universitari, i restauratori, i soggetti economici, il Ministero per i beni culturali e tutti gli altri soggetti governativi ed autonomi di controllo. Da subito tutti questi soggetti dovranno controllare il rispetto e la corretta applicazione della normativa in vigore per:

- la verifica del livello di qualità delle scuole di alta formazione dei nuovi restauratori relativamente:
 - al corpo docente,
 - alle strutture di ricerca applicata ai manufatti da restaurare a scopi didattici,
 - ai laboratori tecnici,
 - alla coerenza delle lezioni rispetto alle competenze richieste dalla norma,
 - ai rapporti con gli enti istituzionali,
 - ai rapporti con il mercato pubblico della conservazione e restauro dei beni culturali;

- la costruzione del nuovo sistema produttivo che tenga conto della necessità di tutelare il patrimonio culturale utilizzato quale strumento dell'industria del turismo, garantendo i principi costituzionali della conservazione e manutenzione programmata;
- la verifica e controllo dell'intera procedura pubblica di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di conservazione e restauro relativamente:
 - alle scelte metodologiche degli interventi, alle tecniche e competenze della progettazione e alle modalità della loro attuazione;
 - all'individuazione dei soggetti economici che dovranno eseguire gli interventi, attraverso una rigorosa verifica dei requisiti richiesti e delle competenze necessarie: sia tecniche, relative alle qualificazioni professionali dei suoi addetti, sia giuridiche, rispondenti ai requisiti posti dalla normativa alla base della tipologia aziendale;
 - alla verifica delle competenze che devono possedere i valutatori che dovranno selezionare i soggetti economici a cui affidare l'esecuzione degli interventi.

In questo senso vale quanto già indicato per le scelte di affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori. E' ormai insostenibile e illegittimo il sistema di attribuzione dei punteggi, nei casi di procedure di gara che prevedono questa tipologia di valutazione.

*In queste occasioni, la scelta **poco chiara** di unificare le procedure di appalto degli interventi conservativi su beni storici, artistici e archeologici con altre tipologie di lavori, gli interventi complessi di restauro si trovano sempre ad essere **valutati da soggetti non legittimati e che non hanno alcuna competenza nel settore del restauro dei beni storici.***

Questa condizione sta producendo gravissime conseguenze per la tenuta dei nostri beni culturali e sulla costruzione del nuovo sistema operativo di protezione che, al contrario, ha bisogno di un rigore rispettoso di un patrimonio che appartiene a tutte le generazioni: quelle passate, quelle presenti e quelle future.

Con questo si conclude la **PRIMA** parte della Dispensa n. "00A" dedicata alla professione del Restauratore di beni culturali secondo la normativa attuale.

Nella **SECONDA** parte della Dispensa, strettamente collegata alle competenze del Restauratore di beni culturali, si analizzerà il Decreto del 22 agosto 2017, n. **154**, "*Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004*", attraverso il quale si attuano i presupposti previsti dal Codice dei beni culturali in tema di restauro, manutenzione e conservazione dei beni culturali sottoposti al controllo dello Stato.

Nella **TERZA** parte della Dispensa si analizzerà il sistema di attuazione delle funzioni conservative indicate nel Codice dei beni culturali e nei suoi decreti attuativi.

ALLEGATO A

LA SINTESI

n	DOMANDA	RISPOSTA			RIFERIMENTI
1	Chi è il “ <i>Restauratore di beni culturali</i> ”	“Il Restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il Restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del Restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto”			Art. 1 del DECRETO 86 Ministero dei beni culturali 26 maggio 2009
2	Il campo di competenza del “ <i>Restauratore di beni culturali</i> ”	“Lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico”			DECRETO 154 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017
3	I settori di competenza del “ <i>Restauratore di beni culturali</i> ”	1) <i>Materiali lapidei, musivi e derivati</i> 2) <i>Superfici decorate dell'architettura</i> 3) <i>Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile</i> 4) <i>Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee</i>	5) <i>Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti</i> 6) <i>Materiali e manufatti tessili, organici e pelle</i> 7) <i>Materiali e manufatti ceramici e vitrei</i> 8) <i>Materiali e manufatti in metallo e leghe</i>	9) <i>Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamene</i> 10) <i>Materiale fotografico, cinematografico e digitale</i> 11) <i>Strumenti musicali</i> 12) <i>Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici</i>	ALLEGATO B del d.lgs. n. 42 del 2004 , recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
4	Come si forma il “ <i>Restauratore di beni culturali</i> ”	“La qualifica di Restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle disposizioni commi 7, 8 e 9, dell’ art. 29, comma del d.lgs. n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio”			Art. 29, del d.lgs. n. 42 del 2004 , recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
5	Chi forma il “ <i>Restauratore di beni culturali</i> ”	“L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato”			DECRETO MIUR e MIBACT 02/03/2011, Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2011, n. 139
		“Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” (LMR/02) abilitante ai sensi dell’Articolo 29 del D. Lgs. n.42/2004, il Codice dei beni culturali”			
6	Cosa devono garantire le scuole di alta formazione al “ <i>Restauratore di beni culturali</i> ”	“La natura specialistica della professione permette l’acquisizione di una competenza settoriale che parte da subito nel corso di formazione e prevede che il livello di conoscenze si svolga in via diretta su opere sottoposte al controllo dello Stato almeno per l’80%”			DECRETO 87 del Ministero dei beni culturali del 26 maggio 2009
		“La particolarità di questa formazione è legata alla presenza di strutture attrezzate per poter eseguire vere e proprie operazioni di restauro su manufatti che si trovano nelle condizioni di cui all’Articolo 15 del Codice dei beni culturali e, soprattutto, che il corpo docente sia in possesso di abilitazioni che permettono l’esecuzione di queste operazioni che dovranno essere autorizzate dal ministero per i beni culturali, alla stregua di qualsiasi altro intervento di manufatti vincolati”			
		“Per questo è previsto che i docenti siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nello specifico settore di competenza di cui all’Allegato B del Codice e all’abilitazione all’esecuzione del restauro che, in alcuni casi, deve essere dimostrata con l’avvenuta realizzazione di lavori per almeno 12 anni consecutivi, dove si è avuta la responsabilità della conduzione dei lavori collaudati dallo Stato”			
7	Quali sono le abilitazioni che rilasciano le scuole di alta formazione ai “ <i>Restauratore di beni culturali</i> ”	A - L’ ESAME PRELIMINARE : 1) <i>Raccolta delle fonti storiche e documentali, dei dati sull'analisi storico-critica e dei dati relativi al bene e all'ambiente (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo, del paleontologo, e con quelle indicate all'articolo 4);</i> 2) <i>Rilevamento e studio delle tecniche esecutive e dei materiali costitutivi dell'opera sia originali sia dovuti a interventi pregressi;</i> 3) <i>Valutazione delle condizioni di degrado del bene e delle interazioni tra l'opera e il suo contesto, anche in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio, eventualmente mediante prelievo di campioni e prime indagini diagnostiche (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo, del paleontologo, e con quelle indicate all'articolo 4);</i> B - La PROGETTAZIONE : 1) <i>Redazione della scheda tecnica prevista dalla normativa di settore;</i> 2) <i>Prima formulazione del programma diagnostico e di acquisizione dei dati (anche in collaborazione con le professionalità indicate all'articolo 4);</i> 3) <i>Formulazione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento sul bene e sul contesto (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo);</i> 4) <i>Redazione - e relativo aggiornamento in corso d'opera - del progetto esecutivo e del piano di manutenzione;</i> 5) <i>Pianificazione delle operazioni di imballaggio, trasporto e messa a deposito del bene o predisposizione del bene nel caso di intervento in loco;</i> 6) <i>Redazione della parte di competenza del piano di conservazione programmata relativo ai beni dell'area di indirizzo specialistico;</i> C - L’ INTERVENTO : 1) <i>Individuazione dei contenuti qualificanti per la stipula dei contratti con i committenti (pubblici o privati)</i> 2) <i>Pianificazione interna relativa all'intervento dell'eventuale struttura operativa (individuazione risorse e vincoli, responsabilità, pianificazioni tecniche e simili;</i> 3) <i>Perfezionamento in corso d'opera della progettazione esecutiva, definizione delle modalità d'intervento, dei materiali, delle metodologie e delle tipologie degli operatori;</i> 4) <i>Assistenza all'esecuzione di indagini diagnostiche complesse (in collaborazione con le professionalità indicate all'articolo 4) e prelievo di campioni (anche in collaborazione con le professionalità indicate all'articolo 4);</i> 5) <i>Allestimento del laboratorio/cantiere;</i> 6) <i>Direzione tecnica degli interventi;</i> 7) <i>Esecuzione degli interventi di conservazione;</i> 8) <i>Direzione dei lavori; direzione operativa nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori; supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento;</i> 9) <i>Effettuazione dei collaudi tecnici;</i> 10) <i>Monitoraggio degli interventi svolti, anche nell'ambito dei piani di conservazione programmata; partecipazione alle ispezioni e/o ai controlli previsti nei piani stessi;</i> 11) <i>Prescrizioni e vigilanza su tutte le operazioni di movimentazione di beni culturali, anche in situazioni di emergenza;</i> D - La DOCUMENTAZIONE e DIVULGAZIONE : 1) <i>Documentazione di tutte le fasi del lavoro, anche mediante grafici, video, files, ecc.; stesura della relazione finale, finalizzata anche alla redazione del consuntivo tecnico-scientifico;</i> 2) <i>Redazione delle schede conservative;</i> 3) <i>Attività didattica specifica, sia teorica che pratica;</i> 4) <i>Attività di comunicazione relative ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; pubblicazioni;</i> E - La RICERCA e SPERIMENTAZIONE: 1) <i>Partecipazione a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovi materiali per la conservazione (in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo e con quelle indicate all'articolo 4).</i>			DECRETO 86 Ministero dei beni culturali 26 maggio 2009

ALLEGATO B

I LINK

LINK:

1. **CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**
 - a. https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1240240310779_codice2008.pdf
2. **DECRETO MINISTERIALE N 86 del 26 Maggio 2009**
 - a. https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1257244009989_D.M._26_maggio_2009_n._86.pdf
3. **DECRETO MINISTERIALE N 87 del 26 Maggio 2009**
 - a. http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1257244057555_D.M._26_maggio_2009_n._87.pdf
4. **DECRETO MINISTERIALE N 139 del 2 Marzo 2011**
 - a. http://www.icr.beniculturali.it/documenti/allegati/DM_2_marzo_2011.pdf
5. **PIANO PILOTA PER LA CONSERVAZIONE IN UMBRIA**
 - a. http://www.istituto-mnemosyne.it/dmdocuments/1_PROGETTO_ESECUTIVO.pdf
6. **CARTA DEL RISCHIO - LEGGE 19 aprile 1990, n. 84**
 - a. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/04/26/090G0127/sg>
7. **MiBACT circolare n 10 del 04/04/2019 protocollo 1282**
 - a. https://dger.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/05/Circ_10-2019.pdf
8. **Legge 1 Giugno 1939, N.1089 - Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico**
 - a. https://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/Normativa/Legge_1_giugno_1939_n_1089.pdf
9. **Legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali**
 - a. <http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/11497-39.htm>
10. **Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro**
 - a. http://www.icr.beniculturali.it/documenti/allegati/Legge_22_luglio_1939_n._1240.pdf